

COMUNE DI BARADILI

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI
FINALIZZATI ALLA COSTRUZIONE DELLA 1^A CASA
NEL COMUNE DI BARADILI**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 19 del 09.04.2019

ART. 1 FINALITA

Il presente Regolamento disciplina la concessione di un contributo comunale finalizzato ad incentivare la nuova costruzione di un alloggio nel Comune di Baradili da adibire a prima casa di civile abitazione destinata a residenza anagrafica del richiedente e del proprio nucleo familiare, con obbligo di occupare stabilmente l'abitazione oggetto di contributo e mantenervi la residenza per un periodo non inferiore a 10 anni

ART. 2 DESTINATARI

I destinatari del contributo di cui al presente Regolamento sono le persone fisiche che costruiscono una nuova casa di civile abitazione da destinare ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare, nelle seguenti aree del territorio del Comune:

- a) aree comprese nel Piano di Zona (P.E.E.P.) ubicato tra la Via Genuri e la Via Setzu, adiacente la strada di Circonvallazione, in zona "C" di espansione residenziale, così come approvato definitivamente con delibera C.C. N. 38 del 25.09.97 e approvato dal Co.Ci.Co. di Oristano con decisione N° 5819 del 23.10.97
- b) aree edificabili private situate in territorio del Comune di Baradili;

ART. 3 REQUISITI

Sono ammesse al beneficio del contributo in oggetto, le persone fisiche che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano in possesso del titolo di proprietà o del compromesso di vendita dell'area edificabile su cui costruire la nuova casa (per aree edificabili private);
- b) abbiano inoltrato domanda di assegnazione delle aree comprese nel Piano di Edilizia Economico Popolare del Comune di Baradili, di cui al Regolamento approvato con atto C.C. n 29 del 25.09.2002 e integrato con atto CC n del 26.06.08 (per le aree Peep);
- c) avere la residenza anagrafica nel Comune di Baradili o impegnarsi a trasferire la propria residenza nell'alloggio oggetto di contributo entro 36 mesi dalla data di inizio lavori e mantenerla per un periodo non inferiore a 10 anni ;
- d) il richiedente e ciascuno dei componenti del proprio nucleo familiare non siano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione o altro diritto reale in godimento su uno stesso o più immobili ad uso abitativo nel territorio italiano o all'estero, adeguato ai componenti del proprio nucleo familiare;
- e) alla data di pubblicazione del bando il richiedente o il coniuge, abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni;
- f) l'alloggio oggetto di contributo deve appartenere esclusivamente alle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5

ART. 4 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo va presentata in bollo al Comune di Baradili secondo le modalità e disposizioni contenute nell'apposito Bando, pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

ART. 5 ENTITA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La misura del contributo, che verrà stabilita dalla Giunta Comunale, diversificato per tipologia di area, di cui ai punti a) e b) di cui all'art. 2 del presente Regolamento, verrà erogato secondo una delle seguenti modalità scelte dal beneficiario:

- I. in un'unica soluzione ad inizio lavori con spese sostenute e documentate pari al doppio del contributo concesso;
- II. (*ovvero*) in due soluzioni:
 - acconto 50% da corrispondere all'atto della presentazione del progetto di costruzione della nuova casa di civile abitazione;
 - saldo 50% ad inizio lavori con spese sostenute e documentate pari al doppio del contributo concesso;

Tale soluzione punto n. II. comporta la presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da intermediari finanziari abilitati, di importo pari al contributo erogato, avente validità fino alla data prevista per l'ultimazione lavori.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957 co. 2 del Codice Civile;
- c) operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente garantito .

La liquidazione dell'importo totale del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- fatture di pagamento regolarmente quietanzate di importo pari al doppio del contributo concesso;
- bonifico bancario relativo ai pagamenti eseguiti per l'importo pari al doppio del contributo concesso;

ART. 6 GRADUATORIA

Per la predisposizione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

- numero componenti nucleo familiare
- nucleo con figli minori

ART. 7 PERDITA DEL BENEFICIO

I richiedenti decadono dalla concessione del beneficio di cui al presente regolamento, e si provvederà all'avvio delle procedure coattive di recupero del contributo, al verificarsi di una delle situazioni di seguito indicate:

- il beneficiario non abbia completato i lavori o non abbia trasferito la residenza nell'alloggio entro 36 mesi dalla data di comunicazione inizio lavori, salvo casi gravi e motivati riconosciuti dall'amministrazione;
- l'immobile non sia più destinato a residenza del richiedente o dei componenti il proprio nucleo familiare nei 10 anni previsti;
- alienazione a qualsiasi titolo dell'intero immobile o parti di esso;
- trasformazione della destinazione urbanistica dell'intero immobile o parti di esso;
- perdita delle condizioni richieste per la concessione del contributo

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente il verificarsi di una delle situazioni sopraindicate. Fatti salvi gravi e sopravvenuti motivi opportunamente documentati, da sottoporre all'autorizzazione dell'Ente, il beneficiario, in solido con tutti i componenti il nucleo familiare, ha l'obbligo di restituire il contributo percepito maggiorate degli interessi legali

ART 8 – CONTROLLI

L' amministrazione comunale può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda, procedendo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e il rispetto dei vincoli previsti per la concessione del contributo

ART 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del DGPR in vigore dal 25 maggio 2018, la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del contributo oggetto del presente regolamento, il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta. La conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione al procedimento. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:

- il personale dell'ente incaricato del procedimento;
- gli altri richiedenti il contributo;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n 241;
- altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta per fini istituzionali;

ART 10 – NORME FINALI

Le disposizioni del Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

